

La Consulta respinge le questioni sollevate avverso i divieti di spesa dettati dalla legge di stabilità 2015 per le province

[Corte cost. 16 giugno 2016, n. 143 – Pres. Grossi, Est. Morelli](#)

Province – divieti di spesa – disciplina – questioni di legittimità costituzionale – infondatezza

Non sono fondate - con riferimento agli artt. 3 comma 1, 81 ultimo comma, 114 comma 2, 117 comma 2 lett. p), 3, 4 e 6, 118, comma 1, e 119 commi 1, 2 e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5 comma 1 lett. e) e comma 2, lett. b) L. cost. 20 aprile 2012 n. 1, e agli artt. 9 comma 5, e 10 comma 1 L. 24 dicembre 2012 n. 243 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 420 L. 23 dicembre 2014 n. 190, il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto di svolgere una serie di attività comportanti spesa.

Con un'altra rapida decisione la Corte Costituzionale respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate da una Regione avverso le norme della legge di stabilità 2015 che pongono una serie specifica di divieti di spesa per le Province.

In particolare, i divieti riguardano le seguenti attività: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando; i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto art. 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza,

Il rigetto della questione si basa, in via preminente, sulla qualificazione degli interventi in termini di principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.